

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

N. 594 DEL 25 MAG. 2015

Oggetto: Corte di Appello di Ancona Sentenza n°1017/2014. Provvedimenti.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Dare atto che con bonifico presso la Banca delle Marche n°50037192979 del 22/04/2015 il minore B.G., in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, ha pagato all'ASUR Marche la somma di € 15.697,77.
2. Dare atto che, in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, Ina Assitalia spa è tenuta alla restituzione nei confronti dell'Azienda della somma calcolata in complessivi € 40.641,13 ricevuta a titolo di spese legali del primo grado di giudizio.
3. Dare atto che, in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, Ina Assitalia spa è tenuta al rimborso nei confronti dell'Azienda della somma calcolata in complessivi € 35.018,88 a titolo di spese legali del secondo grado di giudizio.
4. Liquidare ai Sigg.ri B.V. ed I.S., in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014 notificata in data 23/04/2015 la somma di € 192.215,16.
5. Dare atto che, per effetto della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, la Compagnia Assicuratrice Ina Assitalia spa deve rifondere all'ASUR Marche la somma di € 28.867,62 a titolo di ¼ delle spese del grado di appello liquidate ai Sigg.ri B.V. ed I.S.
6. Dare atto che, per effetto della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, la Compagnia Assicuratrice Generali spa deve rifondere all'ASUR Marche la somma di € 28.867,62 a titolo di ¼ delle spese del grado di appello liquidate ai Sigg.ri B.V. ed I.S.

7. Dare atto che, per effetto della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, la Compagnia Assicuratrice Allianz Assicurazioni spa deve rifondere all'ASUR Marche la somma di € 28.867,62 a titolo di ¼ delle spese del grado di appello liquidate ai Sigg.ri B.V. ed I.S.
8. Dare atto che alla spesa di € 192.215,16 di cui alla presente determina si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nel bilancio di rispettiva competenza Autorizzazione AV3Altro/2015/22/1 Conto 0202030101 "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali".
9. Dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 e dell'art.28 della L.R.n.26/96 e s.m.i.
10. Trasmettere la presente determina Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Direttore
Dott. Pierluigi Gigliucci




Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO:

Si attesta che alla spesa del presente atto si farà fronte con gli accantonamenti effettuati nel bilancio di rispettiva competenza.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di gestione
(Sig. Paolo Gubbinelli)



Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dr.ssa Lucia Eusebi)



La presente determina consta di n. 06 pagine di cui n. 00 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. Legale Contenzioso Assicurativo

Normativa di riferimento

Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°636 del 02/11/2007.
Sentenza del Tribunale di Camerino n°18/2010.
Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°392 del 21/04/2010.
Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1017/2014.
Atto di precetto notificato ed in atti al n°12059 del 23/04/2015.

Motivazione

Con le note del 17.02.2000, in atti al n. 2067 di prot. del 18.02.2000, del 17.02.2000, in atti al n. 2143 di prot. del 21.02.2000 e del 26.02.2000, in atti al n. 2640 di prot. del 29.02.2000, lo Studio Legale Nascimbeni di Macerata, in nome e per conto dei Sigg.ri B.V. ed I.S., esercenti la potestà parentale di genitori del minore B.D. (si omettono le generalità ai sensi del D.Lgs. 196/2003), chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali ed extrapatrimoniali patiti a seguito ed in occasione del travaglio e del parto avvenuto presso l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche.

Con note n.2309 del 23.02.2000 e n.2813 del 02.03.2000, l'Azienda USL 10 Camerino inoltrava denuncia cautelare al broker aziendale con conseguente apertura di sinistro a carico della polizza a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi vigente all'epoca dei fatti e cioè Compagnia Assicuratrice Assitalia Agenzia di Macerata polizza n°416550.

Con nota n. 4859 del 17.04.2000, completata l'istruttoria interna, venivano trasmesse alla Compagnia Assicuratrice le relazioni mediche e la documentazione sanitaria inerenti la vicenda.

In data 26.07.2007, è stato notificato alla ASUR Marche ad Ancona l'atto con il quale i sopra indicati richiedenti hanno citato l'Azienda a comparire dinanzi al Tribunale Civile di Camerino all'udienza del 19 dicembre 2007 al fine di ottenere:

- o In via principale nel merito, l'accertamento della responsabilità professionale medica del personale medico e para medico del reparto di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di San Severino Marche nella causazione delle lesioni personali subite da Bettucci Daniele e per l'effetto la condanna dell'ASUR Marche al risarcimento di tutti i danni sofferti quantificati in € 3.214.820,17 oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa;
- o In via istruttoria, l'ammissione di CTU medico legale.

La richiamata polizza assicurativa n°416550 della Compagnia Assicuratrice Assitalia Agenzia di Macerata a garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi vigente all'epoca dei fatti, prevede un massimale per ogni sinistro di £ 3.000.000.000 pari a € 1.549.370,70 e la possibilità che la Compagnia stessa assuma la gestione della vertenza giudiziale fino a quando ne abbia interesse.

Stante l'ingente ammontare della richiesta risarcitoria pari a € 3.214.820,17, quindi di gran lunga superiore al massimale di polizza, si è provveduto alla costituzione processuale dell'azienda affidando, con Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°636 del 02/11/2007, incarico congiunto e disgiunto agli Avv.ti interni Marisa Barattini e Donato Ripa al fine della rappresentanza e difesa in giudizio nei confronti delle pretese avversarie ivi compresa la chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice e delle Coassicuratrici.

Con Sentenza n°18/2010 il Tribunale di Camerino in sintesi ha:



- a) condannato l'ASUR Marche al pagamento del risarcimento dei danni agli attori
- b) condannato l'ASUR Marche al rimborso in favore dei medesimi delle spese e competenze di lite
- c) condannato nei limiti del massimale Assicurazioni Generali spa a tenere indenne l'ASUR Marche di quanto questa ultima deve versare agli attori per il fatto di cui è causa secondo le statuizioni precedenti
- d) dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Ina Assitalia spa
- e) condannato di conseguenza l'ASUR Marche a rifondere in favore di Ina Assitalia spa le e competenze di lite
- f) dichiarato integralmente compensate le spese e competenze di lite fra Assicurazioni Generali spa, Assimoco Assicurazioni spa, Allianz Assicurazioni spa, Compagnia Italiana Assicurazioni spa da un lato e l'ASUR Marche dall'altra parte.

Con Determina del Direttore Generale ASUR Marche n°392 del 21/04/2010 si è deciso di proporre appello avanti alla Corte di Appello di Ancona avverso la Sentenza n°18/2010 del Tribunale di Camerino, conferendo allo scopo incarico all'Avv. Enrico Maria Stramigioli.

La Corte con ordinanza del 16/09/2010, ha respinto la richiesta di sospensiva della provvisoria esecutività della Sentenza del Tribunale di Camerino n°18/2010.

Con Determina del Direttore della Zona Territoriale 10 Camerino n°678 del 11/11/2010 e n°698 del 17/11/2010 si disponevano i necessari pagamenti nei confronti di parte attrice.

La Corte di Appello di Ancona con Sentenza n°1014/2014:

- 1) in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della gravata sentenza, ha condannato l'ASUR Marche al pagamento in favore di B.V. ed I.S. degli interessi sulle somme riconosciute con la sentenza di primo grado devalutate al marzo 1995 e rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat con pari decorrenza fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado, successivamente, sino al saldo, interessi di legge sono dovuti sulle somme liquidate nell'impugnata sentenza
- 2) in parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della gravata sentenza, ha compensato integralmente le spese di lite del primo grado di giudizio tra l'ASUR Marche e Ina Assitalia spa, con conseguente obbligo della compagnia assicuratrice di restituzione delle somme ricevute a titolo di esecuzione dell'impugnata sentenza
- 3) ha compensato integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra B.V. ed I.S. e l'ASUR Marche, da un lato, e le Compagnie Assimoco Assicurazioni spa ed Italiana Assicurazioni dall'altro
- 4) ha compensato integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra l'ASUR Marche, da un lato, e Generali spa ed Allianz Assicurazioni spa dall'altro
- 5) ha condannato l'ASUR Marche, Ina Assitalia spa, Generali spa ed Allianz Assicurazioni spa, in solido, al rimborso in favore di B.V. ed I.S delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 79.000,00 oltre accessori
- 6) ha condannato Ina Assitalia spa al rimborso in favore dell'ASUR Marche delle spese del presente grado di giudizio liquidate in € 24.000,00 oltre accessori.

Con propria nota del 13/02/2015, in atti al n°4879 pari data del protocollo ASUR, l'Avv. Enrico Maria Stramigioli comunicava tra l'altro che:

- il minore B.G. per effetto del primo punto del dispositivo della riportata Sentenza n°1014/2014 è tenuto al pagamento nei confronti dell'Azienda della somma calcolata in € 15.697,77,
- Ina Assitalia spa, per effetto del secondo punto del dispositivo, è tenuta alla restituzione nei confronti dell'Azienda della somma calcolata in complessivi € 40.641,13 a titolo di spese legali del primo grado di giudizio.

- Ina Assitalia spa, per effetto del sesto punto del dispositivo, è tenuta al pagamento nei confronti dell'Azienda della somma calcolata in complessivi € 35.018,88 a titolo di spese legali del secondo grado di giudizio.

Il minore B.G. con bonifico presso la Banca delle Marche n°50037192979 del 22/04/2015, ha effettuato il pagamento di € 15.697,77.

In data 23/04/2015 i Sigg.ri B.V. ed I.S. hanno notificato all'ASUR Marche ad Ancona copia della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014 munita di formula esecutiva il 16/04/2015 e l'atto di precetto al pagamento delle seguenti somme:

- € 76.707,84, a titolo di minori somme pagate dall'ASUR Marche in data 30/11/2010 maggiorate degli interessi dal 01/12/2010 al 30/04/2015,
- € 115.270,48 a titolo di spese legali del grado di appello liquidate in sentenza,
- € 590,95 a titolo di compenso per precetto,
- € 236,84 a titolo di spese

Così per un totale complessivo di € 192.806,11 oltre al costo di notifica ed interessi successivi.

La Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014 con relativo atto di precetto sono stati trasmessi dall'ASUR Marche alla scrivente UOC Legale Contenzioso Assicurativo, per i consequenziali adempimenti, in data 24/04/2015 assunta al protocollo n°52928.

La legge n°30/1997 all'art.14 "Esecuzione forzata nei confronti di pubbliche amministrazioni" stabilisce che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, né possono essere posti in essere atti esecutivi, se non decorsi sessanta giorni dalla notifica del titolo esecutivo.

Successivamente, la legge n°388/2000 all'art.147 le parole: "sessanta giorni" sono state sostituite con: "centoventi giorni".

Infine la legge n°326/2003 all'art. 44 c.1° prevede: "Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto".

Quindi il precetto notificato dai Sigg.ri B.V. ed I.S. il 23/04/2015 è intempestivo e per tale ragione la somma che l'Azienda deve loro pagare per effetto della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014 deve essere ricalcolata in € 192.215,16 cioè al netto delle competenze previste per la redazione del precetto e degli accessori collegati.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte occorre quindi tecnicamente:


- Dare atto che con bonifico presso la Banca delle Marche n°50037192979 del 22/04/2015 il minore B.G., in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, ha pagato all'ASUR Marche la somma di € 15.697,77.
- Dare atto che, in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, Ina Assitalia spa è tenuta alla restituzione nei confronti dell'Azienda della somma calcolata in complessivi € 40.641,13 ricevuta a titolo di spese legali del primo grado di giudizio.



- Dare atto che, in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, Ina Assitalia spa è tenuta al rimborso nei confronti dell'Azienda della somma calcolata in complessivi € 35.018,88 a titolo di spese legali del secondo grado di giudizio.
- Liquidare ai Sigg.ri B.V. ed I.S., in esecuzione della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014 notificata in data 23/04/2015 la somma di € 192.215,16.
- Dare atto che, per effetto della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, la Compagnia Assicuratrice Ina Assitalia spa deve rifondere all'ASUR Marche la somma di € 28.867,62 a titolo di ¼ delle spese del grado di appello liquidate ai Sigg.ri B.V. ed I.S.
- Dare atto che, per effetto della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, la Compagnia Assicuratrice Generali spa deve rifondere all'ASUR Marche la somma di € 28.867,62 a titolo di ¼ delle spese del grado di appello liquidate ai Sigg.ri B.V. ed I.S.
- Dare atto che, per effetto della Sentenza della Corte di Appello di Ancona n°1014/2014, la Compagnia Assicuratrice Allianz Assicurazioni spa deve rifondere all'ASUR Marche la somma di € 28.867,62 a titolo di ¼ delle spese del grado di appello liquidate ai Sigg.ri B.V. ed I.S.


Il Responsabile della fase istruttoria

Dott. Fabrizio Barboni



Il Responsabile del Procedimento

Dott. Franco Copparo




U.O.C. LEGALE CONTENZIOSO ASSICURATIVO

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento e ne sottopone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta 3 Macerata.

Il Direttore

Dott. Franco Copparo



- ALLEGATI -

Nessun allegato



REGIONE MARCHE

Numero 594/AV3

Data 25/05/2015

DETERMINA N. 594/AV3 DEL 25/05/2015

Corte di Appello di Ancona Sentenza n°1017/2014. Provvedimenti.

PUBBLICAZIONE:

dal 25/05/2015 al 08/06/2015

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 25/05/2015
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Stefania Scarponi

25/05/2015

Collegio Sindacale: inviata con nota del 25-5-2015

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____